

Mercoledì 7 settembre 2005

### ***Campo di applicazione del diritto di replica***

- *Qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla sua nazionalità o dalla sua residenza, deve vedersi accordato un diritto di replica o una misura equivalente che consenta di reagire a qualsiasi informazione mendace sul suo conto o che pregiudichi i suoi diritti personali, presentata dai servizi audiovisivi e d'informazione in linea.*
- *Alla replica deve essere attribuita la stessa importanza data all'informazione contestata, onde raggiungere lo stesso pubblico con lo stesso impatto.*
- *Gli Stati membri assicurano che l'esercizio effettivo del diritto di replica (o delle misure equivalenti) e del diritto alla libertà d'espressione non siano ingiustificatamente ostacolati. La risposta deve essere trasmessa entro un termine ragionevole dopo la giustificazione della domanda, in un momento e in una forma adeguati, in funzione della pubblicazione o della trasmissione a cui la domanda si riferisce.*
- *Dovrebbero essere* previste procedure tali da consentire il ricorso giurisdizionale per controversie sull'esercizio del diritto di replica o misure equivalenti.

---

P6\_TA(2005)0331

### **Medicinali per uso pediatrico \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (COM(2004)0599 — C6-0159/2004 — 2004/0217(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0599) <sup>(1)</sup>,
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0159/2004),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0247/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.